



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidenza

Prot.inf.n. 4753/2020-U-

Al Presidente Vicario della Corte
Ai Presidenti delle sezioni civili-lavoro e penali della Corte
Ai Consiglieri togati ed onorari
Al Dirigente amministrativo della Corte
Ai Direttori amministrativi del settore civile e penale della Corte

e, per conoscenza:

Al Procuratore generale
Al Dirigente amministrativo della Procura generale
Ai Presidenti dei Tribunali del distretto
All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, anche in rappresentanza delle Camere Penali e Civili di Venezia, della Federazione Camere Civili e dell'Unione Avvocati Triveneto
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
Alla Regione del Veneto - Direzione, Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria

Si comunichi al CG e al CSM VII Commissione **emergenza COVID-19**

Oggetto: provvedimenti organizzativi conseguenti alla entrata in vigore del decreto legge n.11 del 8 marzo 2020 sostitutivi di quelli adottati con D.P. 10 marzo 2020 Prot. 4517/2019.

Il decreto legge 11/2020 prevede che ciascun capo dell'ufficio adotti le misure organizzative necessarie nel quadro degli interventi urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sulla attività giudiziaria.

In particolare:

- 1) dispone nell'immediato e **fino al 22 marzo 2020**, il rinvio obbligatorio e generalizzato a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 2 comma 2 lettera g);
- 2) per il periodo successivo, **dal 23 marzo al 31 maggio 2020**, rimette ai dirigenti – previa interlocuzione con la autorità sanitaria regionale e con la avvocatura- la adozione di misure organizzative rapportate al contesto concreto *al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, così da contrastare la emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.*

Con il D.P. 10 marzo 2020 Prot. 4517/2019 questo Presidente ha adottato misure per organizzare l'attività della Corte nella immediatezza della entrata in vigore del decreto legge in oggetto, misure di cui però oggi è necessaria la "rivisitazione" a seguito dell'incalzante succedersi della normazione di emergenza ("per l'emergenza sanitaria da COVID -19" il Consiglio Superiore della Magistratura ha infatti adottato "linee guida ulteriori"rispetto a quelle divulgate il precedente 5.3, e l'autorità centrale ha emanato numerosi provvedimenti per ridurre ulteriormente la mobilità e limitare all'essenziale la presenza di persone negli uffici privilegiando le possibilità offerte dal cd. "lavoro agile"

Le presenti disposizioni, calibrate anch'esse rispetto al fine indicato nel comma 1 art 1 decreto legge 11/2020 ("evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone") disciplinano organicamente, e in linea generale, non solo la trattazione degli affari giudiziari, ma anche la gestione complessiva dell'ufficio (limitazioni di orario delle cancellerie, modalità di presentazione di istanze e di rilascio atti, rimodulazione dei servizi), la cui concreta, successiva, declinazione compete rispettivamente ai magistrati coordinatori ed al Dirigente amministrativo.

Per quanto concerne l'attività giudiziaria nel settore civile viene privilegiato il lavoro da remoto ed, in particolare, l'udienza "dematerializzata" introdotta dall'art. 2 comma 2 lett. h decreto legge 11/2020; essa infatti, con minimo impegno da parte delle cancellerie (in cui sarà rarefatta la presenza degli addetti), permetterà ai magistrati di continuare a svolgere comunque gran parte del lavoro giurisdizionale già programmato senza accedere fisicamente all'ufficio. E ciò con l'ulteriore vantaggio di contenere i rinvii (e il conseguente arretrato che si formerebbe) e di non modificare l'attuale assetto organizzativo delle sezioni.

Nel settore penale, dove invece non esiste la possibilità di lavorare da remoto (ma solo in telepresenza) e dove la necessitata riduzione del personale amministrativo nelle cancellerie impedirà di supportare le attuali tre sezioni nonostante il ridotto carico di lavoro, si è deciso di concentrare i processi che verranno celebrati nella fase emergenziale in una unica sezione, composta da "squadre" di magistrati e di personale amministrativo operanti a turno, così da evitare possibili contaminazioni "globali" che porterebbero al blocco della intera attività e da condividere "equamente" i rischi della presenza in ufficio.

Infatti il Veneto è la terza regione italiana per la diffusione del virus COVID-19, il numero delle persone contagiate è in aumento esponenziale e gli spazi esigui delle sedi della Corte veneta consentono di rispettare le misure di sicurezza prescritte solo in presenza di un ridotto numero di persone. Ciò rende indispensabile, nella attuale fase emergenziale, non solo contrarre l'attività lavorativa, ma anche rimodularla in base ad una visione di "insieme" dell'ufficio, volta a tutelare la salute di tutti coloro che vi operano a vario titolo (magistrati, personale amministrativo, utenti) tenendo conto delle peculiarità del settore penale.

Tanto premesso, sentiti i Presidenti di sezione (che a propria volta, e con le formalità consentite dalla urgenza e dalla situazione contingente, hanno avuto interlocuzioni con i componenti delle rispettive sezioni) e con il loro accordo, sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e l'autorità sanitaria regionale competente per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, nonché sentiti – in rappresentanza del Dirigente amministrativo assente dal servizio - i Direttori amministrativi dei settori civile e penale, nonché il Direttore amministrativo responsabile del personale della Corte e con il loro assenso per i punti che investono i loro rispettivi settori,

in sostituzione del Decreto di questo Presidente 10 marzo 2020 Prot. 4517/2019

dispone quanto segue, con provvedimento **immediatamente esecutivo**

1) Sino al 22 marzo 2020 (periodo di sospensione *ex lege*) i Presidenti di sezione individueranno e comunicheranno alle rispettive cancellerie, almeno il giorno prima, i soli procedimenti delle singole udienze che saranno celebrati, e cioè unicamente quelli relativi ai casi previsti dall'art 2, comma 2 lettera g) del decreto legge e quelli relativi al contenzioso immigrazione (a cui la vigente normativa attribuisce un carattere assolutamente prioritario, trattandosi di procedimenti relativi allo *status* personale con ricadute sulle connesse misure di protezione e di sostegno da parte dello Stato ospitante e per i quali la Corte veneta ha ampiamente superato i termini massimi di sei mesi prescritti dalla legge).

Le cancellerie provvederanno ad effettuare tempestivamente le relative comunicazioni al Procuratore generale (anche per le cause civili nelle quali è previsto il suo intervento), nonché ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia e del distretto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed ai difensori tramite PCT (nel settore civile) o PEC (nel settore penale).

Le udienze degli altri procedimenti verranno rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza)

2) Dal 23 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020:

le udienze civili e penali verranno rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza) a data successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione di quelle relative:

- ai procedimenti indicati ai punti g) 1), g) 2 e g3) dell'art 2 comma 2 del decreto legge 11/2020;
- ai procedimenti in materia di protezione internazionale;
- ai procedimenti civili di cui alla lettera h) dell'art 2 comma 2 del decreto legge citato ¹.
- ai procedimenti di competenza della Corte di Assise;
- ai procedimenti in cui almeno uno degli imputati sia in misura cautelare (urgenti in ragione del "bene" della libertà personale);
- alle misure di prevenzione;
- ai procedimenti speciali urgenti del settore penale, quali: MAE, estradizioni, rideterminazione pena, rescissione del giudicato e restituzione in termini;
- ai procedimenti penali di maggiore complessità, individuati come tali dal Presidente della sezione per tipologia e contenuto della imputazione, tenuto conto anche della valutazione già eseguita in sede di spoglio preliminare.

Nel periodo emergenziale tutte le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti verranno tenute con le modalità previste dalla lettera h) comma 2 art 2 del decreto legge citato.

3) Per l'opportuna gestione unitaria della fase emergenziale e per la sua intera durata, il coordinamento delle sezioni penali e civili-lavoro è delegato rispettivamente al presidente vicario Carlo Citterio ed al presidente della 1° sezione civile Domenico Tagliatalata, che si raccorderanno con i presidenti di sezione e con il presidente della Corte.

I coordinatori ed i presidenti di sezione dovranno istituire rapidi canali di comunicazioni tra loro e con i consiglieri, avvalendosi eventualmente anche della messaggistica del telefono cellulare, oppure costituendo degli appositi gruppi *whatsapp*.

Il coordinatore del settore civile viene delegato ad apporre la dichiarazione di urgenza in calce alla citazione od al ricorso nelle ipotesi di cui all'art 2 g) n.1.

4) Con effetto dal **23 marzo 2020**, verrà costituita un'unica sezione per il settore penale cd. *sezione emergenza Covid-19*, che tratterà i procedimenti di competenza indicati al precedente punto 2).

Durante il periodo emergenziale I coordinatori coordineranno l'attività giurisdizionale dei rispettivi settori, prevedendo la presenza in ufficio, con turnazioni, di magistrati in numero strettamente necessario alla funzionalità del servizio e privilegiando sistemi di comunicazione telematica, laddove possibili, anche tra persone presenti in ufficio, così da limitare il pericolo di contagio e da assicurare- in ogni evenienza- la continuità della funzione.

Le sezioni saranno "assistite" da un "presidio amministrativo" composto, con opportune turnazioni, anch'esso da unità (appartenenti rispettivamente al settore penale ed a quello civile) in numero strettamente necessario al loro funzionamento, da determinarsi di concerto tra i coordinatori ed il Dirigente amministrativo (o suo delegato) in relazione al numero dei procedimenti che si ipotizza di trattare.

5) Per il settore civile le udienze saranno concentrate in Cittadella (in ragione del ridotto carico di lavoro, della esigenza di ottimizzare le risorse anche del personale amministrativo, nonché di evitare il blocco totale della attività in caso di contagio individuale/ambientale)

Potrà essere utilizzata anche l'"aula D" del Tribunale penale di Venezia (previa verifica della sua effettiva disponibilità presso la cancelleria centrale penale del Tribunale).

Per il settore penale, oltre alle aule di Palazzo Grimani si utilizzerà -secondo opportunità- l'Aula Bunker di Mestre.

In nessun caso potranno essere utilizzate le aule di udienza di Palazzo Cavalli allo scopo di avere una sede alternativa in caso di contaminazione.

6) Per evitare assembramenti, i ruoli delle udienze "in presenza" dovranno essere riprogrammati affinché in ciascun giorno della settimana (da lunedì a venerdì) operi un unico collegio.

¹ la lettera h) dell'art 2 comma 2 del decreto legge 11/2020 dà facoltà ai capi degli uffici giudiziari di disporre che lo svolgimento delle *udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

Gli orari di trattazione dei procedimenti dovranno essere rimodulati e fissati (eventualmente anche nel pomeriggio) a congrua distanza l'uno dall'altro, così da renderne la trattazione compatibile con le prescrizioni di cui al DCPM del 8.3.2020, garantendo l'effettivo rispetto delle norme igienico sanitarie ivi previste. E ciò con riferimento non solo alle aule di udienza, ma anche agli spazi ad esse antistanti ed ai locali di attesa.

Con almeno 3 giorni di anticipo le cancellerie provvederanno ad effettuare le relative comunicazioni al Procuratore Generale (anche per le cause civili nelle quali è previsto il suo intervento), nonché ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed ai difensori tramite PCT o PEC.

7) Verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art.472 comma 3 del codice di procedura penale, tutte le udienze penali e tutte le udienze pubbliche civili, salvo che – a discrezione del presidente del collegio- le condizioni della singola udienza consentano di derogarvi.

8) Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti verranno svolte – di regola- mediante collegamenti da remoto, secondo quanto prevede l'art 2 comma 2 lettera f decreto legge citato e secondo le modalità indicate dal Direttore generale dei sistemi informativi (DGSIA) nella nota m-dgDOG07 10.3.2020.0003413 che si allega.²

Il *magrif* del settore civile della Corte ed il Presidente dell'Ufficio Innovazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione del RID civile e del Cisia, svolgeranno funzioni di coordinamento e di riferimento per la celebrazione delle udienze civili da remoto

Le udienze penali potranno svolgersi secondo le modalità indicate nella citata nota della DGSIA, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei RID e del *magrif* del settore penale.

9) I magistrati non inseriti nelle turnazioni, se non in congedo, dovranno essere sempre reperibili assicurando la costante possibilità di collegamento da remoto, sia telefonico che telematico, sino alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; dovranno redigere i provvedimenti trattenuti in decisione, anche eventualmente anticipando i tempi di deposito già assegnati; dovranno collaborare con i presidenti di sezione per la riorganizzazione dei ruoli di udienza e dovranno svolgere da remoto la ulteriore attività di supporto individuata dai coordinatori di intesa con i presidenti delle rispettive sezioni.

10) Il personale amministrativo potrà utilizzare gli istituti previsti per il lavoro da remoto, concretamente individuati dal Dirigente amministrativo, fermo restando che dovrà garantire i servizi indispensabili anche a supporto della attività giurisdizionale che verrà svolta.

11) Gli addetti alla sicurezza limiteranno l'accesso agli Uffici Giudiziari alle parti, ai testimoni ed a coloro che devono recarsi nelle cancellerie per esigenze che non possono essere soddisfatte tramite *email* o, comunque, in via telematica.

Si rimettono al Dirigente amministrativo le conseguenziali disposizioni di dettaglio organizzativo, anche in merito alla riduzione dell'orario di apertura degli "sportelli" ed alla individuazione della tipologia degli atti che possono essere ivi ricevuti o ritirati nella fase emergenziale.

12) Il Dirigente amministrativo garantirà la predisposizione di sistemi di richiesta e di rilascio *on line* delle copie degli atti e la prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando - in ogni caso- che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

² Art 2 comma 2 lettera f) decreto legge dispone: *"la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"*

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al Pubblico Ministero, se prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto al verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

13) L'espletamento del tirocinio ex art. 73 D.L.69/2013 potrà avvenire con modalità da remoto; ove ciò non sia possibile, le ore di tirocinio non svolte potranno essere recuperate in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, così da evitare che ne venga posticipata la conclusione.

Venezia 13 marzo 2020

Il Presidente della Corte
Ines Maria Luisa Marini



Allegati:

- 1) nota DGSIA m-dgDOG07 10.3.2020.0003413
- 2) verbali ed esiti riunioni settore civile e penale